



## Procura della Repubblica presso il Tribunale di Potenza

Prot. 1970

Provvedimento n° 48

**Oggetto: Rilascio di copia di atti del procedimento penale agli organi di informazione**

Visto il vigente progetto organizzativo che stabilisce che i rapporti con la stampa sono di competenza esclusiva del Procuratore della Repubblica o del Procuratore Aggiunto da lui delegato e ciò al fine di assicurare un indirizzo unitario, di garantire un regolare svolgimento delle indagini, la riservatezza e la dignità delle persone a qualsiasi titolo interessate dalle indagini stesse;

Richiamate la precedente circolare di quest'ufficio con la quale si autorizzava il rilascio di copia dell'ordinanza a giornalisti professionisti ai fini dell'esercizio del diritto di cronaca;

Ritenuto che con il d.lgs. 10 dicembre 2024, n. 198 si è introdotto il divieto di pubblicazione delle ordinanze applicative di misure cautelari personali, custodiali, non custodiali e interdittive, fino a quanto non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.;

Ritenuto che occorre distinguere tra atti segreti, quali quelli delle indagini preliminari - che sono tali fino a quando non siano conoscibili dall'indagato e per i quali vi è il divieto assoluto di pubblicazione con riferimento sia al testo che al contenuto e gli atti non coperti da segreto, per i quali vi è un divieto limitato di pubblicazione, ma è consentita la divulgazione del contenuto per cui, in forza della previsione di cui all'articolo 114 c.7 C.P.P., "è sempre consentita la pubblicazione del contenuto di atti non coperti da segreto. I c.2 e 3 del predetto articolo prevedono il divieto di pubblicazione degli atti di indagine e cioè, dunque, i verbali i decreti e le ordinanze. Risulta invece pubblicabile il contenuto dei medesimi ostensibile mediante sintesi e riassunto;

Visto l'articolo 116 C.P.P. che espressamente prevede la possibilità di acquisizione da parte dei soggetti legittimati degli atti compiuti nella fase delle indagini preliminari per i quali sia venuto meno l'obbligo del segreto;



Considerato che la legittimazione a ottenere copie deve essere riconosciuta anche al giornalista allorché il suo accesso agli atti di indagine è finalizzata allo svolgimento della sua attività e, dunque, a tutela della libertà di informazione;

Considerato che appare necessario operare un bilanciamento tra la presunzione di innocenza e il diritto di cronaca e di libera manifestazione del pensiero ugualmente garantiti a livello costituzionale;

Ritenuto che il controllo della stampa e dell'opinione pubblica sull'operato della magistratura appare fondamentale al corretto esercizio dei diritti assoluti di cui all'articolo 2 e 21 della Costituzione;

Considerato che non è previsto il divieto di notizie su procedimenti penali in corso che si tradurrebbe in una inammissibile censura con lesione del diritto alla libera manifestazione del pensiero:

Considerato che ai fini di una formale e necessaria trasparenza dei criteri di cui all'articolo 116 per una corretta e libera informazione deve essere previsto il rilascio di copia dei provvedimenti giudiziari relativi alle indagini non più coperti da segreto investigativo agli organi di informazione che ne facciano richiesta così assicurando il corretto esercizio del diritto di cronaca costituzionalmente garantito dall'articolo 21 della Costituzione;

Ritenuto peraltro che:

- va sempre tutelato il diritto alla riservatezza degli indagati per cui va sempre verificato che l'ordinanza non contenga riferimenti a dati sensibili o fatti e/o circostanze non strettamente attinenti alle indagini in corso,
- in ogni caso occorre verificare se il rilascio di copie degli atti possa nuocere alle esigenze investigative - e a tal riguardo si ritiene di escludere dal novero degli atti di cui possa essere rilasciata copia, in quanto la loro diffusione potrebbe essere dannosa per le indagini, i decreti di perquisizione, sequestri probatori, gli inviti a comparire, gli incarichi di consulenza irripetibile, gli incidenti probatori e atti assimilabili che hanno la finalità di fornire riscontro alle tesi accusatorie;

Considerato che appare, invece, possibile il rilascio ai mezzi di informazione di copie dei provvedimenti cautelari reali e personali ed ogni altro provvedimento adottato dal Giudice - dopo la comunicazione alle parti - aventi ad oggetto la libertà personale ovvero il patrimonio dei soggetti sottoposti alle indagini, i provvedimenti precautelari presi in via di urgenza dal P.M (quali fermi e sequestri preventivi) - sempre che siano stati convalidati dal Giudice - e gli atti conclusivi delle indagini, una volta notificati alle parti, (quali avvisi di conclusione indagini, richieste di rinvio a giudizio e decreti di citazione);

Considerato che vanno sicuramente esclusi dal novero dei provvedimenti di cui possa essere rilasciata copia, in quanto la loro diffusione appare lesiva dei diritti delle p.o., tutti quelli relativi ai procedimenti in cui siano coinvolti minori e in ogni caso quelli relativi ai reati previsti dalla Legge 6/2019 e cioè i reati a codice rosso quali maltrattamenti, 600 bis ter, quater e quinquies C.P., nonché ai reati di cui agli articoli 609 bis e ter, 609 quater e quinquies C.P., salvo casi di eccezionale e fondato interesse pubblico alla vicenda penale e fatti salvi gli omissis a tutela della riservatezza che di volta in volta saranno valutati;

Ravvisata la necessità in ogni caso che sia apposto il nulla osta alla pubblicazione da parte del titolare delle indagini che potrà evidenziare eventuali ragioni ostative al rilascio di copie dell'atto, fermo restando che poi il concreto esercizio dell'autorizzazione al rilascio è di esclusiva competenza del Procuratore della Repubblica quale titolare del rapporto con gli organi di informazione;

Considerato, dunque, che il rilascio di cui sopra va limitato innanzitutto a coloro che svolgono l'attività di giornalista professionista ovvero di pubblicista e che il rilascio avviene ai soli fini della consultazione;

Considerato che è espressamente vietato la riproduzione integrale o per estratto dell'ordinanza ex articolo 114 C.P.P.;

#### DISPONE

- a) in caso di richiesta del rilascio di copie di atti la stessa sarà trasmessa dall'assegnatario del procedimento al Procuratore indicando se l'atto è coperto da segreto e se vi sono ragioni ostative al rilascio della copia dell'atto richiesto;
- b) è riservata al Procuratore la decisione sulla sussistenza dei presupposti che legittimano il rilascio di copie del provvedimento giudiziario agli organi di informazione che ne facciano richiesta ex articolo 115 C.P.P.;
- c) fermo restando il divieto di pubblicazione ex articolo 114 c.2 CPP, eventualmente dopo aver cercato una soluzione condivisa in caso di insanabile divergenza, il Procuratore potrà disattendere eventuali assensi o mancati assensi al rilascio di copia ai giornalisti.
- d) Il rilascio di copia concerne gli atti suindicati, non deve comunque interferire con le investigazioni in corso, con l'esercizio dell'azione penale e deve aver luogo nel rispetto del segreto delle indagini e del principio di riservatezza oltre che nella tutela del diritto delle persone alla riservatezza e nel rispetto della presunzione di innocenza, procedendo a un bilanciamento con il diritto all'informazione.
- e) Il rilascio sarà effettuato omissando i dati sensibili ed assicurando il divieto di diffusione delle generalità dei minori e più in generale della loro protezione. Si avrà cura di omissare ogni notizia o immagine potenzialmente lesiva della dignità e riservatezza delle vittime, persone offese dai reati in particolare se minori.

- f) Il rilascio di copie è curato esclusivamente dalla Segreteria del Procuratore e la relativa richiesta dovrà essere formulata per iscritto dal giornalista professionista iscritto all'ordine o pubblicista su delega scritta del direttore responsabile della testata giornalistica, anche "on line";
- g) il rilascio avverrà esclusivamente su supporto informatico con pagamento dei diritti corrispondente a quelli previsti per le parti processuali;

Il carteggio relativo al rilascio di copie è conservato riservatamente nella Segreteria del Procuratore.

Si comunichi ai Sostituti Procuratori.

Si trasmetta copia del presente provvedimento al Consiglio Superiore della Magistratura, al Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Potenza, al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Potenza, al Presidente del Tribunale di Potenza, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e alla Camera Penale di Potenza, nonché al Consiglio dell'ordine regionale dei giornalisti della Basilicata ed alla Federazione nazionale della stampa.

Si pubblichi sul sito istituzionale dell'Ufficio.

Potenza 2.7.2025

Il Procuratore della Repubblica f.f.  
Dott. Maurizio CARDEA

